

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO DI SINNAI

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17/05/2004, modificato con deliberazione C.C. n. 39 del 30/11/2005 e C.C. n. 5 del 18/02/2008, esecutive).

### **Art. 1**

#### **Scopo e Denominazione**

Allo scopo di divenire il soggetto affidatario dei servizi teatrali in ambito comunale è costituita una Associazione con partecipazione mista, pubblica e privata.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Associazione assume la denominazione di "TEATRO CIVICO DI SINNAI – Associazione".

L'Associazione è regolata dalle disposizioni previste dagli artt. 14 e seguenti del codice civile per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.

L'atto costitutivo dell'Associazione è stato stipulato dal notaio \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ .

### **Art. 2**

#### **Sede legale. Durata.**

L'Associazione ha sede legale in Sinnai (CA).

La struttura operativa principale è costituita dal Teatro civico di Viale della Libertà, in Sinnai.

La durata dell'Associazione è stabilita in dieci anni rinnovabili, a far data dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

L'Associazione, privo di finalità di lucro, ha lo scopo di:

- produrre, distribuire ed ospitare attività artistiche in genere e spettacoli teatrali che siano nella migliore tradizione del teatro d'arte, anche con riferimento al teatro sardo;
- concorrere alla più larga diffusione della cultura nelle sue diverse espressioni artistiche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali e rappresentazioni finalizzate al mondo della scuola e della gioventù;
- interagire con le realtà dell'associazionismo locale, per il consolidamento o la promozione delle esperienze artistiche nel territorio;
- favorire, in ambito locale, la programmazione della Circuitazione teatrale della Sardegna.

Per i suoi scopi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di organismi di spettacolo con fini analoghi operanti a Sinnai e nei centri vicini, promovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.

### **Art. 4**

#### **Sede**

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione ha la disponibilità della struttura teatrale comunale, ubicata nel Viale della Libertà, nc \_\_\_\_\_, in base ad apposita convenzione con il Comune di Sinnai.

Per il migliore perseguimento dei propri fini, l'Associazione potrà realizzare e organizzare spettacoli teatrali e manifestazioni artistiche in genere in altre strutture pubbliche o private, nelle scuole ed in altri luoghi idonei alle attività di spettacolo, sia in Italia che all'estero.

### **Art. 5**

#### **Soci**

Sono soci fondatori dell'Associazione il Comune di Sinnai, in quanto proprietario della struttura, e il soggetto privato \_\_\_\_\_, appartenente alle Associazioni di Spettacolo ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/90, quale soggetto privato di particolare esperienza artistica e comprovata professionalità nel settore delle attività di spettacolo.

I soci fondatori non hanno diritto di recesso, se non per giusta causa, per tutta la durata dell'Associazione.

## **Art. 6 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dalla dotazione stabilita nella convenzione con il Comune di Sinnai;
- da acquisti, donazioni e lasciti destinati a incrementare le dotazioni immobiliari e mobiliari dell'Associazione;
- da contribuzioni ordinarie e straordinarie che allo stesso fine fossero concesse da Enti pubblici o da privati.

## **Art. 7 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea e il suo Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore;
- Il Collegio dei Revisori.

## **Art. 8 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione. Di essa fanno parte i soci fondatori che nominano i propri rappresentanti nella misura di sei componenti il Comune di Sinnai e tre componenti il soggetto privato. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Sinnai che si avvarrà, per l'espletamento del suo compito, di una commissione consultiva nella quale siano rappresentate le diverse realtà culturali cittadine.

L'Assemblea elegge al proprio interno:

- il Vice Presidente dell'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- nomina il Direttore Artistico;
- delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il programma artistico e finanziario di massima della stagione teatrale e delle altre attività;
- approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- ha ogni competenza ad essa riservata dalla legge.

L'Assemblea deve essere convocata dal proprio Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, entro trenta giorni, su richiesta motivata di uno dei soci

La convocazione dell'Assemblea può, inoltre, essere richiesta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione per motivi urgenti.

L'Assemblea è convocata mediante l'invio a ciascun componente, per lettera raccomandata, dell'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente più della metà dei componenti. Ad essa compete la nomina, anche tra persone esterne all'organo, di un Segretario per la redazione dell'atto verbale.

L'Assemblea delibera, salvo diversa indicazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti (sei su nove) nei casi seguenti:

- approvazione di modifiche allo Statuto;
- scioglimento anticipato dell'Associazione.

Il componente dell'Assemblea svolge il suo mandato a titolo gratuito.

## **Art 9**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, individuati tra persone in possesso di comprovata qualificazione in campo culturale e/o esperienza manageriale o amministrativa e nominati dall'Assemblea: due su proposta del Comune di Sinnai tra cui il Presidente, nominato dal Sindaco, e tre su proposta del soggetto privato \_\_\_\_\_.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al suo interno il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- approva il programma artistico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- approva il rendiconto di gestione presentato dal Direttore Artistico;
- delibera sul trattamento economico dell'eventuale personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- procede alla formazione e all'aggiornamento del Regolamento di esecuzione dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni. Nel caso in cui nel corso di un esercizio venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decadrà dalle sue funzioni. Entro trenta giorni sarà convocata l'Assemblea dei soci per provvedere alle nuove nomine. In tutti gli altri casi l'Assemblea dei soci sarà convocata immediatamente per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, nel rispetto della rappresentanza stabilita al comma 1.

I Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri (compreso il Presidente ed il Vice Presidente) possono essere revocati dall'Assemblea, a maggioranza degli aventi diritto. Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulta assente ingiustificato decade dalla carica. La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, e-mail, fax o per telefono sottoforma di fonogramma, almeno ventiquattrore prima della seduta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente (almeno tre Consiglieri su cinque essendo comunque rappresentati entrambi i soci). Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura di un Segretario nominato dal Consiglio medesimo al di fuori dei propri membri. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e resi disponibili ai Consiglieri e ai membri dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Ai consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il gettone di presenza equiparato al gettone previsto per il consigliere comunale.

## **Art. 10** **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo avente la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone al Consiglio le direttive di funzionamento dell'Associazione e ne promuove l'attuazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
- ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dal presente Statuto e dalla legge;
- può assumere impegni e contrarre obbligazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Presidente è riconosciuta una indennità del 50% di quella prevista per il Presidente del Consiglio Comunale.

## **Art. 11** **Direttore**

Il Direttore è nominato dall'Assemblea ed è individuato prioritariamente nell'ambito delle professionalità presenti all'interno del soggetto privato con esperienze altamente qualificate nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Allo stesso viene riconosciuta una indennità stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce la durata del contratto, con un minimo di quattro anni e le condizioni del contratto stesso. Il contratto può essere rinnovato.

Il Direttore:

- ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Associazione;
- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- predispose il programma artistico e finanziario del teatro da sottoporre al consiglio e presenta allo stesso, con scadenza quadrimestrale, il rendiconto di gestione;
- sovrintende alla gestione del teatro.

## **Art. 12**

### **Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione dell'Associazione.

Esso si compone di tre membri, di cui due scelti dall'Assemblea tra persone iscritte al registro dei Revisori contabili ed uno designato dal Comune di Sinnai, con funzioni di Presidente del Collegio.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 del CC.

Ai Revisori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del CC per i sindaci delle società per azioni.

I revisori restano in carica tre anni e non possono essere revocati dall'Assemblea dei soci se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione dei revisori è determinata dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

Il Collegio dei revisori ha i doveri, i poteri e le responsabilità del Collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2403, 2406 e 2407 del CC, per quanto applicabili.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni quadrimestre.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a più di due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto in un registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

## **Art. 13**

### **Mezzi di gestione**

Ai fabbisogni finanziari per il funzionamento dell'Associazione si provvede con:

- i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'istituto;
- le assegnazioni stabilite dalla convenzione con il Comune di Sinnai;
- i proventi e i contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altro Ente pubblico o privato che pervengano, in relazione alla sua attività, all'Associazione o ai singoli soci per le finalità statutarie, quando non espressamente destinati al patrimonio.

## **Art. 14**

### **Esercizio finanziario – Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno, seguendo la durata della stagione teatrale.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea almeno due mesi prima dell'inizio della stagione teatrale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro due mesi dalla fine della stagione teatrale.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere rimessi ai soci e, nell'eventualità fosse richiesto, resi disponibili alle autorità competenti in materia di spettacolo entro trenta giorni dalla delibera di approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

## **Art. 15**

### **Personale dipendente**

Il rapporto di lavoro con l'eventuale personale dipendente è di diritto privato. Il Consiglio di Amministrazione prevederà, nel Regolamento di esecuzione, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze nel rispetto della normativa prevista dal codice civile, dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi.

## **Art. 16**

### **Obbligo di pareggio del bilancio**

L'Associazione ha l'obbligo del pareggio del bilancio nell'arco del biennio.

Qualora scaduto il biennio la situazione di deficit permanga nei sei mesi successivi, il Presidente dell'Assemblea deve convocare senza indugio l'Assemblea stessa per informare i soci della situazione. Il Consiglio di Amministrazione, compresi i relativi Presidente e Vice Presidente, decade automaticamente.

Il Sindaco del Comune di Sinnai, sulla base di apposita previsione della convenzione di affidamento del servizio, provvederà alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di operare fino al ripiano del deficit e alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del rinnovato Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17**  
**Cause di scioglimento e di estinzione**

L'Associazione si scioglie:

- in caso di inadeguatezza delle assegnazioni e dei contributi pubblici, sempre che non si possa sopperire con altri ricavi e proventi al pareggio del bilancio;
- alla scadenza del termine, qualora uno dei soci abbia dichiarato di essere contrario al rinnovo.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione diventa totalmente e senza eccezione alcuna di proprietà del Comune di Sinnai.

**Art. 18**  
**Norma finale**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Le modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dei soci, entrano in vigore dopo la ratifica, con atto divenuto esecutivo, da parte dell'organo competente del Comune di Sinnai.